



**ENTE AUTONOMO
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE**

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO
"PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E
MOLISE"**

(Approvato con Deliberazione n. 42 del 24 novembre 2008)

Premessa

L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nell'ambito delle proprie finalità istitutive e nel rispetto dei principi della legge 349/91, art. 14, comma 4, intende promuovere le attività e le produzioni presenti nel territorio del Parco, attraverso la creazione di un marchio collettivo ai sensi dell'art. 2570 del Codice Civile.

Art. 1

Finalità del marchio

La finalità del marchio collettivo d'area "Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" è quella di promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi, che sono realizzate all'interno di una zona geografica delimitata e identificata dal marchio stesso, e che hanno come obiettivo il miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi dell'area.

In particolare il marchio è istituito al fine di:

- consentire la promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- salvaguardare il patrimonio tradizionale, le produzioni tipiche e l'artigianato locale;
- incentivare e qualificare la produzione di beni e servizi con metodi compatibili con le caratteristiche del territorio dell' Area Naturale Protetta e con le sue esigenze di conservazione;
- promuovere la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali locali, contribuendo alla conservazione della biodiversità nel territorio dell'area protetta;
- incentivare l'imprenditoria e l'occupazione locale;
- consentire ai consumatori un'immediata identificazione dei prodotti/attività che sono proprie dell'area per essere garantiti della provenienza.
- garantire la provenienza del prodotto/servizio attraverso un sistema di tracciabilità che consente di risalire con certezza dal prodotto/servizio al produttore iniziale.

Art. 2

Titolarietà e caratteristiche del marchio

L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è titolare del Marchio e ne verifica direttamente il corretto e legittimo uso in conformità con gli scopi statutari del Parco e con le finalità di promozione economica e sociale della Legge quadro sulle aree protette (legge 394/91, art.14, comma 4).

Responsabile del marchio è la Direzione del Parco, che si avvale a livello operativo del servizio Promozione ed Immagine.

Il Marchio è costituito da un segno grafico e dal logotipo "Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise", che circonda il segno grafico ed è di colore giallo, come riportato nell'allegato 1.

Segno grafico e logotipo che compongono il marchio sono immutabili nella loro veste grafica.

Il Marchio può essere adattato alla dimensione ritenuta più idonea al tipo di produzione/imballaggio o integrato alle etichette delle aziende che ne fanno uso.

Art. 3

Principi generali

Il marchio può essere concesso, per le finalità di cui all'art.1, ai prodotti e ai servizi che sono conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

Il soggetto cui viene concesso il Marchio deve osservare le prescrizioni e le leggi vigenti in materia di qualità. Dovrà riconoscere i diritti dei consumatori (L. 30 Luglio 1998, n. 281) e garantire la provenienza locale dei prodotti e delle materie prime.

Il Marchio non può, in alcun caso, costituire marchio principale indicante la provenienza e l'origine dei prodotti; esso costituisce esclusivamente strumento di promozione e valorizzazione di prodotti rispondenti ai criteri del presente regolamento.

I prodotti e i servizi per i quali è possibile richiedere l'uso del presente marchio devono essere realizzati nel territorio dei Comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Art. 4

Soggetti che possono richiedere la concessione per l'uso del Marchio

Possono richiedere la concessione per l'uso del Marchio:

- imprese agricole in forma singola o associata;
- imprese forestali in forma singola o associata;
- imprese agroalimentari in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE;
- imprese del commercio e del turismo in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE;
- imprese artigiane in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE;
- cooperative;
- consorzi;
- fondazioni;
- associazioni;

Tali imprese e associazioni devono soddisfare le seguenti condizioni:

- devono avere necessariamente sede e svolgere la loro attività all'interno dei comuni ricadenti nel perimetro dell'area protetta. Nel caso di imprese con più unità locali le produzioni/servizi per le quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle prodotte dalle unità locali ricadenti nell'area.
- devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dai regolamenti/programmi specifici per settore/prodotti/servizi predisposti dall'Ente Parco;
- devono dimostrare di possedere, negli ultimi 5 anni, i seguenti requisiti di onorabilità:
 - a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - c) non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici - ambientali secondo le vigenti disposizioni di settore;
 - d) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - e) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

Art. 5

Prodotti e servizi per i quali è possibile richiedere la concessione per l'uso del Marchio

I prodotti che possono usufruire del Marchio collettivo sono:

- i prodotti agricoli e agroalimentari;



- i prodotti dell'artigianato tradizionale e tipico dell'area;

I servizi che possono usufruire del marchio collettivo sono:

- servizi di ristorazione, agriturismo, alberghieri ed extra alberghieri;
- servizi guida turistica, naturalistica e di educazione ambientale;
- servizi di animazione territoriale e turistica;
- servizi del settore agricolo;
- servizi per il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e dell'artigianato locale.

Art. 6

Commissione per il rilascio della concessione

Al fine di esaminare l'ammissibilità delle domande presentate e di garantire il corretto uso della denominazione e del Marchio del Parco, è istituita un'apposita Commissione formata da:

- il Direttore del Parco in qualità di Presidente;
- il Responsabile del Servizio Promozione e Comunicazione del Parco o, in sua assenza un delegato;
- il Responsabile del Servizio Scientifico del Parco o, in sua assenza un delegato.

Potranno partecipare ai lavori gli esperti che di volta in volta si riterrà utile interpellare.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati anche permanenti, nominati dal Direttore.

La Commissione ha il compito di:

- effettuare l'istruttoria delle domande;
- coordinare e svolgere l'attività di controllo e di vigilanza;
- avviare le procedure di sanzione per coloro che non rispettano il presente regolamento.

Al fine di svolgere tutte le attività connesse con l'istruttoria delle domande di assegnazione del Marchio, la Commissione ha il compito di ricevere le domande e verificare la completezza della documentazione a corredo, richiedendo eventuale opportuna integrazione, e di verificare il rispetto del presente disciplinare.

Accertata la completezza della documentazione presentata, la Commissione procede all'istruttoria della domanda, effettuando una valutazione sulla idoneità amministrativa del richiedente.

Art. 7

Domanda di concessione del Marchio

I soggetti di cui all'art 4 al fine di ottenere la concessione del Marchio dovranno inoltrare all'Ente Parco una domanda di concessione a cui allegare una dettagliata relazione per quanto riguarda i prodotti, sulla provenienza ed origine delle materie prime, sulla composizione, qualità, finalità, luogo di produzione, sulle tecniche e i cicli produttivi dei prodotti e per quanto riguarda i servizi, su certificazioni ambientali adeguamenti strutturali conformi alle norme sul risparmio energetico, ecc..

La concessione dell'uso del Marchio avviene a seguito di verifica documentale dell'effettivo soddisfacimento dei requisiti riportati nell'art. 4 del presente disciplinare e di un preliminare sopralluogo nell'azienda richiedente da parte del personale dell'Ente.

La concessione dell'uso della denominazione e del Marchio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su istruttoria della Commissione di cui all'art. 6, e rilasciata con concessione sottoscritta dal Direttore e dal titolare dell'attività che ha richiesto la concessione.

L'Ente Parco ha l'obbligo di comunicare al richiedente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni, la concessione dell'uso del Marchio o il motivato diniego.

Art. 8

Ruoli, Responsabilità e Impegni dei soggetti del Marchio

L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è titolare e gestore della denominazione e del marchio.

E' obbligo dell'Ente:

- tutelare e difendere, a norma di legge, il Marchio di cui all'art.2 del presente Disciplinare;

- effettuare i controlli presso i concessionari del Marchio;
- effettuare la vigilanza sull'utilizzo del Marchio;
- approvare gli atti di concessione del Marchio;
- erogare le sanzioni previste dall'art. 10 del presente disciplinare;
- istituire l'Albo dei prodotti del Parco;
- comunicare tempestivamente agli utilizzatori del Marchio eventuali modifiche del presente Disciplinare;

I concessionari hanno l'obbligo di:

- rispettare le modalità d'uso del Marchio descritte nel presente Disciplinare;
- rispettare le norme vigenti nell'area ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro;
- tenere comportamenti compatibili e conformi alle politiche territoriali del Parco;
- assoggettarsi al controllo previsto dal presente disciplinare d'uso;
- rispettare quanto stabilito nell'ambito della Concessione;
- comunicare tempestivamente le eventuali non conformità al presente disciplinare;
- partecipare agli eventuali momenti di formazione, informazione e promozione organizzati dal Parco;
- impegnarsi ad utilizzare manodopera locale;
- astenersi da qualsiasi attività che possa anche indirettamente arrecare danno al Marchio;
- utilizzare il marchio e i suoi segni distintivi sia sui prodotti, sia sui servizi, sia sul materiale informativo e promozionale.

Il processo produttivo, con riferimento ai prodotti, non può essere limitato alla sola attività di confezionamento.

Il Marchio non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione della procedura di ottenimento dello stesso.

La concessione non è cedibile a terzi se non previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Al termine del periodo di concessione del Marchio, in caso di mancato rinnovo il Marchio deve essere rimosso da tutte le etichette, targhe, brochure e documenti.

Art. 9

Patrocini

In occasione di convegni, iniziative culturali, spettacoli ed attività svolte da Enti o Associazioni del territorio, compatibilmente con le finalità del Parco, l'Ente può concedere il patrocinio gratuito sotto forma di uso del Marchio, purchè rispetti il principio della temporaneità e non sia legato ad iniziative commerciali.

Art. 10

Controllo sull'uso del marchio

L'attività di controllo sull'uso del Marchio e sul rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare compete al titolare del Marchio che provvede a:

- richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull'utilizzo del marchio;
- eseguire controlli per accertare la corretta utilizzazione del Marchio, direttamente, tramite i componenti della Commissione dell'Ente o a mezzo terzi;
- verificare periodicamente l'idoneità delle strutture utilizzate e delle attività svolte, per la sussistenza dei requisiti di assegnazione del Marchio.

Art. 11

Sanzioni

Il Parco in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare nonché nei regolamenti attuativi, il Direttore del PNALM, potrà irrogare, con provvedimento motivato comunicato al beneficiario mediante lettera raccomandata A/R, una delle seguenti sanzioni:

- sospensione della concessione d'uso del Marchio;

- revoca della concessione d'uso del Marchio;

Nel caso in cui un beneficiario dovesse continuare a far uso del Marchio dopo il provvedimento di sospensione, comunicato mediante lettera raccomandata A/R, L'Ente si riserva di adire le vie legali.

Art. 12

Attività di promozione e informazione

Il Parco pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del proprio marchio, fornendo le informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente regolamento.

Il Parco può predisporre attività di promozione finalizzate alla valorizzazione:

- del contesto ambientale e dello stato delle sue risorse;
- delle competenze e professionalità degli operatori;
- del repertorio storico-culturale e di relazioni che viene reso visibile attraverso le diverse attività/prodotti/servizi del marchio.

È facoltà del Parco fornire, agli utilizzatori, servizi sia per la commercializzazione in circuiti brevi locali, sia per l'accesso a canali distributivi all'esterno dell'area.

In particolare, alcuni dei servizi possono essere riassunti nei seguenti:

- predisposizione di una piattaforma informatica per il commercio elettronico e la gestione di un magazzino collettivo virtuale;
- assistenza per l'acquisizione di spazi di vendita nei mercati locali e l'attività fieristica sia all'interno, sia all'esterno dell'area;
- assistenza per la gestione di spazi di vendita collettiva all'interno della grande distribuzione organizzata italiana ed estera.

I servizi possono essere prestati direttamente dal Parco o da suoi delegati.

Art 13

Tariffa di concessione

Al fine della contribuzione alle spese connesse alla concessione del marchio ed alle relative procedure di verifica e controllo, il concessionario corrisponderà al Parco una tariffa pari ad € 300,00 annui.

Art. 14

Durata della Concessione e rinnovo

La concessione ha durata biennale.

La concessione non è tacitamente rinnovabile. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di scadenza della convenzione. L'Ente comunicherà nei successivi 40 giorni dalla richiesta mediante raccomandata A/R previa verifica del mantenimento dei requisiti, l'avvenuto rinnovo o il motivato diniego.

Al termine del periodo di concessione del Marchio, in caso di mancato rinnovo il Marchio deve essere rimosso da tutte le etichette, targhe, brochure e documenti vari realizzati dal concessionario

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.

Entro sei mesi dall'approvazione dovranno essere adeguate al presente regolamento le concessioni dell'uso della denominazione e del Marchio del Parco già in atto.


Parco

Allegato 1

